

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Tribunale di Catanzaro II sezione civile nella persona del giudice, 

, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 976 R.G.A.C. per l'anno 2016,
promossa da:

,, rappresentati e difesi dagli avv.ti
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
giusta procura in calce all'atto di citazione.

- ATTORI-

Contro

in persona del legale rappresentante p.t.
,, rappresentata e difesa dall'avv.to o e
dell'avv.to in forza di procura in atti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

-CONVENUTA-

,, rappresentata e difesa dall'avv.to e dell'avv.to
, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo
studio

- INTERVENUTA VOLONTARIA-



Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Gli attori in epigrafe indicati hanno agito in giudizio affinché venga accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza disposta dalla Banca convenuta, con condanna della medesima al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 18.000,00 e del danno non patrimoniale nella misura di € 150.000,00 o comunque da quantificarsi in via equitativa, nonché al fine di accertare l'applicazione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca.

A fondamento della domanda hanno dedotto di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni e di svolgere insieme

Hanno evidenziato di aver acquistato, anche al fine di svolgere detta attività, un fabbricato su due piani composto da due appartamenti ed un garage ed un altro appartamento, tutti immobili siti per l'acquisto dei quali hanno stipulato due mutui ipotecari con , il primo in data 12.07.2007, per l'importo di € 320.000,00 ed il secondo in data 23.09.2008 per l'importo di € 85.644,00.

Hanno dedotto di avere presso la Banca convenuta due conti correnti bancari, il primo stipulato nell'anno 2007, dedicato alla famiglia ed intestato ai coniugi ed il secondo stipulato nell'anno 2010 dedicato alla professione ed intestato

oltre ad essere titolari presso la stessa filiale di tre contratti assicurativi.

Senonchè dopo nove anni di rapporti nel mese di agosto 2015 in coincidenza del cambio di direttore di filiale la banca ha assunto una condotta totalmente vessatoria e discriminatoria, riducendo dapprima la linea di credito della carta associata allo



studio legale e bloccando successivamente l'accesso al credito della medesima carta e della carta collegata al conto corrente familiare, blocco del quale ci si avvedeva solo in seguito al rifiuto prestato alle carte in due occasioni presso un esercizio commerciale ed una tabaccheria.

Il tutto avveniva senza che la Banca procedesse ad alcuna formale o informale comunicazione delle revoche dei rid bancari o storni degli addebiti.

Al fine di chiudere i rapporti con la banca e di trasferire i mutui presso altro istituto di credito gli attori chiedevano i piani di ammortamento dei mutui ed i conteggi di estinzione prima in forma orale e successivamente con raccomandata con la quale comunicavano anche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in data 23.10.2015.

Hanno dedotto di esseri rivolti ad un ctp che con una perizia econometrica ha verificato il rilevamento di usura contrattualizzata derivante dal superamento del tasso soglia, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1346 c.c. e la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB, con rideterminazione del saldo dare-avere, riconoscimento della gratuità del mutuo e conseguente restituzione-compensazione di quanto indebitamente pagato.

Hanno ulteriormente accertato che al momento della stipula dei contratti di mutuo il valore attribuito agli immobili acquistati da parte della banca in fase istruttoria era di gran lunga superiore al valore reale, con conseguente difficoltà di restituzione del prezzo complessivo del mutuo.

In diritto hanno dedotto la violazione della normativa antiusura in riferimento ai contratti di mutuo per cui è causa, nonché la nullità di detti contratti per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB per aver superato l'ammontare massimo dei finanziamenti ammessi al credito fondiario, nonché l'indeterminatezza delle condizioni del tasso ai sensi dell'art. 1346 c.c.

Si è costituita in giudizio _____ in proprio ed intervenendo
volontariamente anche in qualità di procuratrice speciale _____ l., eccependo
l'assoluta infondatezza della domanda attorea.



Innanzitutto ha evidenziato che in data 31 maggio 2012 ha ceduto in blocco e pro soluto una serie di crediti pecuniari derivanti da mutui ipotecari a [redacted], tra cui i mutui oggetto del presente giudizio, con circostanza comunicata agli attori in data 2.11.2015.

Ha dedotto di non aver posto in essere alcuna condotta vessatoria nei confronti degli attori.

In particolare circa la mancata concessione della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui ha evidenziato che il mutuo del 2007 non prevede la possibilità che la parte mutuataria si possa avvalere della facoltà di sospensione del pagamento delle rate e che per quello del 2008 non sussistevano le condizioni elencate nell'art. 3 bis per poter concedere detta sospensione, ovvero la regolarità delle rate di mutuo senza arretrati e che il ritardo nel pagamento delle rate dei mutui era già stato segnalato agli attori con note del 14.11.2015.

Per ciò che attiene al blocco della linea di credito concessa

[redacted] o stesso è avvenuto perché gli utilizzi contabili non hanno trovato capienza nel conto ed essendovi stati degli sconfinamenti a questi non poteva che seguire il blocco della carta.

Pertanto ha evidenziato che in relazione alle carte di credito per cui è causa non vi è stata alcuna segnalazione in CRIF, essendosi la banca limitata ad inviare ai correntisti segnalazione di sconfinamento in data 15.09.2015, in ossequio alle disposizioni di legge in materia.

Non avendo la banca assunto alcuna condotta vessatoria rispetto ai conti correnti per cui è causa, non sussistono i presupposti per alcun risarcimento del danno che non è provato né per ciò che attiene all'an né per ciò che attiene al quantum.

Con riferimento alle contestazioni relative ai contratti di mutuo per cui è causa sono gli stessi attori a riconoscere che al momento delle stipule contrattuali il TAEG non risulta superato (vedi pag. 14 delle consulenze).

In ogni caso non sono stati pattuiti interessi usurari e l'assunto contrario muove da un'erronea interpretazione della pronuncia della Corte di Cassazione n. 350 del



2013 con la quale la Suprema Corte non ha mai parlato di sommatoria di interessi, la cui soglia usuraria va valutata in via autonoma, essendo i due interessi tra di loro ontologicamente e giuridicamente distinti.

Ha dedotto anche l'infondatezza dell'applicazione di interessi anatocistici sulle rate scadute non avendo in alcun modo controparte provato di aver pagato interessi moratori: in ogni caso l'inadempimento della rata trasforma le due componenti (quota capitale e quota interessi) in un unicum inscindibile, sul quale andranno a gravare gli interessi di mora.

Con riferimento alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo anche questo rilievo è infondato poiché il finanziamento dell'anno 2007 era in gran parte destinato ad estinguere un mutuo precedente che gli attori avevano contratto con la banca nazionale del lavoro (precisamente € 230.000,00 su € 320.000,00) ed in ogni caso il contratto di mutuo fondiario non è un contratto di scopo per cui può essere utilizzato per le finalità più varie; peraltro le norme che fissano i limiti di finanziabilità sono contenute in un provvedimento avente finalità di vigilanza prudenziale e ove violate sono prive di incidenza sulla validità del contratto.

Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Questo giudicante ha istruito la causa con prova testi e CTU ed al termine dell'istruttoria l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2020, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Tanto premesso la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.

L'esito dell'istruttoria espletata ha consentito di accertare l'assoluta infondatezza delle domande attoree.



2.1 Innanzitutto del tutto infondata risulta la dedotta illegittimità della segnalazione alla centrale rischi da parte della banca convenuta in relazione alle carte di credito ed alle relative aperture di credito degli attori.

Ed invero non risulta dalla documentazione agli atti che lo sconfinamento relativo al rapporto di apertura di credito n. 02500/1000/0003746 sia stato segnalato in CRIF; risulta invece che la banca convenuta abbia comunicato detto sconfinamento al cliente con missiva del 15 settembre 2015, ottemperando all'obbligo di comunicazione su di essa gravante ai sensi della legge in materia di credito ai consumatori.

Né può assumere rilievo la circostanza confermata dal teste all'udienza del _____ secondo la quale _____ si è recato, nel corso del mese di luglio 2015, presso la filiale _____ direttore gli confermò che avrebbe potuto utilizzare un extra fido di € 5.000,00 rispetto all'originario fido, con successiva formalizzazione della pratica, atteso che per stessa ammissione degli attori nel mese di agosto del 2015 la banca ha cambiato direttore e non risulta provato che il nuovo direttore abbia dato agli attori la possibilità di detto extra fido o che fosse a conoscenza dell'impegno assunto dal precedente direttore in favore degli attori.

Pertanto il teste di parte convenuta _____ escusso all'udienza dell'11.04.2019, che ha confermato di aver avuto un incontro con il teste _____ nel luglio del 2015, ha escluso che si potessero aprire delle linee di credito, quale appunto la concessione di un extra fido, senza un'istruttoria ed il teste ha aggiunto che la struttura della Banca non consente che la decisione venga assunta da una sola persona.

Né risulta provato che la condotta della Banca sia stata illegittima per avere gli attori scoperto il blocco della carta da soli, non essendovi prova agli atti che il momento in cui i medesimi si siano avveduti del blocco al momento dei pagamenti eseguiti presso esercizi commerciali, sia stato antecedente alla comunicazione di sconfinamento trasmessa dalla banca.



Si consideri in merito che la circostanza secondo la quale dal mese di agosto settembre 2015 la teste] a era costretta ad effettuare i pagamenti per conto in contanti, stante il blocco della carta di credito in uso allo studio, confermata dalla medesima teste all'udienza dell'1.02.2018 è assolutamente generica e da sola non sufficiente a provare che tale blocco sia avvenuto anticipatamente alla comunicazione inoltrata dalla banca in data 15.09.2015.

Piuttosto dalla documentazione allegata dalla parte attorea risulta che la segnalazione in CRIF sia avvenuta in relazione al ritardato pagamento di tre rate del mutuo stipulato in data 12.06.2007 (allegati 33 e 34 di parte attorea).

Senonchè anche rispetto a tale ritardo la banca ha fornito regolare comunicazione al cliente con missiva del 14 novembre del 2015 in cui ha chiarito che in difetto di immediata regolarizzazione del ritardo nel pagamento di quanto dovuto i relativi dati sarebbero stati registrati, decorsi 15 giorni della comunicazione, in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

Né gli attori hanno provato che al momento della segnalazione non fossero in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 12.07.2007, anzi sono gli stessi attori ad avere chiaramente ammesso nel proprio atto introduttivo di aver subito l'abbassamento del volume di affari dello studio con l'insorgere di problemi di natura economica, da cui si presume l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte con la banca.

3. Con riferimento alla dedotta violazione della nullità dei contratti di mutuo per cui è causa per aver violato l'art. 38 comma due TUB relativo al superamento del limite di finanziabilità nelle operazioni del contratto di mutuo fondiario, anche questa deduzione deve essere rigettata.

Ed invero sussistono sulla problematica due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità: un primo e meno recente orientamento che ritiene che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti,



attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 26672/2013); un secondo e più recente orientamento giurisprudenziale ritiene, invece che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il "quantum" della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa (Cass. Civ. sentenza n. 17352/2017 richiamata in parte motiva di Cass. Civ. ordinanza n. 1193/2020).

Senonchè pur volendo aderire al secondo e più recente orientamento della Cassazione risulta chiaramente dal contratto di mutuo relativo al finanziamento dell'anno 2007 per un importo pari ad € 320.000,00, che la somma di € 230.0000,00 era destinata ad estinguere un mutuo pregresso contratto dagli attori con la banca nazionale del lavoro.

Trattasi di operazione legittima atteso che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo.

Invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il



breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore) e sempre che la somma venga effettivamente erogata per estinguere il debito pregresso (cfr. Cass. n. 943/12, in senso conforme Cass. Civ. ordinanza n. 1197/2020).

Né è contesta da parte degli attori la mancata attribuzione della somma concessa quasi interamente ai fini dell'estinzione del debito pregresso.

Peraltro entrambe le pattuizioni contengono espressamente la previsione secondo la quale i finanziamenti non erano destinati ad un'opera fondiaria o edilizia.

Ne consegue che l'erogazione del mutuo non era finalizzata all'acquisto degli immobili indicati dagli attori e quindi non può assumere rilievo il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 summenzionato, tanto più ove si consideri che dei tre contratti di compravendita agli atti due sono stati conclusi in data antecedente all'erogazione dei mutui, ovvero in data 10.12.2004 ed in data 11.07.2006 e solo uno è stato concluso in data 12.06.2007, contestualmente all'erogazione del contratto di mutuo fondiario per un importo maggiore utilizzato ad estinguere il debito pregresso degli attori.

Non essendovi alcun collegamento o comunque un collegamento parziale tra il contratto di mutuo stipulato in data 12.06.2007 ed il contratto di compravendita stipulato in pari data, non è possibile nemmeno verificare se siano stati superati i limiti di finanziabilità previsti dall'art. 38 del d.lgs. 385/1993.

4. Parimenti risulta del tutto priva di pregio la dedotta nullità delle clausole relative agli interessi moratori in relazione ai contratti di mutuo per cui è causa per superamento della soglia antiusura.

Innanzitutto in diritto giova evidenziare che il legislatore, con il d.l. 29.12.2000, n. 394 (c.d. Decreto "salva banche"), convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24, "Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi



sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Senonchè la CTU espletata ha consentito di accertare che gli interessi moratori pattuiti in relazione ai due contratti per cui è causa non violano la normativa antiusura.

Ed invero con riferimento al contratto di mutuo n. 0600051349104 del 12.06.2007 il CTU ha accertato testualmente che il TAEG, ai fini del calcolo della verifica dei limiti usurai, così determinato, pari a 6,503% risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 1.04.2007-30.06.2007 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso che corrispondeal 6,580%.

Il CTU ha aggiunto che il tasso di mora inizialmente pattuito è pari ad € 8,500% e risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati rapportati al momento della stipula contrattuale (pag. 12 della CTU).

Il Tasso di mora è risultato inferiore al tasso soglia anche in relazione all'ipotesi più sfavorevole agli attori, ovvero il mancato pagamento di ogni rata a scadenza ed anche in questo caso il tasso di interesse pari a 7,604% è risultato inferiore alla soglia d'usura (pag. 17).

Il CTU in risposta ad un quesito ammesso in via integrativa da questo giudicante su richiesta di parte attorea all'udienza del 21 maggio 2019 ha poi proceduto a rilevare che l'ISC dai calcoli effettuati risulta pari al 6,530%, ovvero superiore a quello indicato al momento della stipula contrattuale pari al 6.115 % ed ha rideterminato il piano di ammortamento del mutuo ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei buoni ordinari del tesoro rilevato nei 12 mesi precedenti alla stipula del contratto e pro tempore per un totale di somme da recuperare nel primo caso pari ad € 67.183,36 e nel secondo caso pari ad € 109.489,63.



4.1. Con riferimento al contratto di mutuo n. 0819051413500 stipulato in data 23.09.2008 il CTU ha verificato che sia il TAEG che il tasso di mora risultano inferiori a quello vigente al momento della stipula contrattuale.

In particolare il TAEG è pari al 6,133% ed inferiore a quello indicato dalla Banca d'Italia per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso fisso nel periodo 1.07.2008-30.09.2008 e pari all'8,985%.

Analogamente il tasso di mora pattuito al momento della stipula contrattuale pari a 8,750% è risultato inferiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni summenzionati anche nell'ipotesi più sfavorevole a parte attrice (pagg. 26 e 27 dell'elaborato peritale).

Anche con riferimento a questo secondo contratto il CTU ha proceduto alla rideterminazione del piano di ammortamento poiché l'ISC pattuito pari al 6,161% è risultato differente ed inferiore a quello calcolato pari al 6,335%, ed ha rideterminato il piano di ammortamento analogamente a quanto fatto con il primo contratto di mutuo ed ha concluso nel senso di ritenere che utilizzando il tasso BOT alla stipula del contratto le somme da recuperare sono pari ad € 15.109,87, mentre utilizzando il tasso BOT pro tempore alla scadenza di ogni rata la somma da recuperare è pari ad € 28.511,08.

Le conclusioni del CTU appaiono prive di vizi logici e vengono pienamente recepite da questo giudicante per ciò che attiene alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi moratori.

Non possono accogliersi, invece, le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU in merito alla verifica di un ICS effettivo differente e superiore rispetto a quello pattuito ed alla necessità di rideterminazione del piano di ammortamento dei due mutui per cui è causa.

Ed invero in merito alla suddetta problematica la giurisprudenza di questo Tribunale e quindi anche questo giudicante, aderiscono all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che *l'ISC/TAEG non costituisca un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga*



unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (In tal senso Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018; Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835).

In particolare la difforme indicazione tra ISC pattuito ed ISC rideterminato per effetto della CTU non comporta alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB poiché l'ISC/ TAEG non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare ai contratti di finanziamento per cui è causa, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, né può ritenersi che rientri nella nozione di prezzo che deve essere correttamente indicato nel contratto o nel documento di sintesi ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB.

Non risulta nemmeno applicabile al caso di specie il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB poiché sono stati correttamente indicati in contratto tutti i costi che il cliente dovrà sostenere, anche se non correttamente inseriti nell' ISC, né l'art. 1346 c.c. essendo l'oggetto del contratto determinato sia nel capitale prestato, nel tasso di interesse dovuto e nel meccanismo di indicizzazione applicato.

Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG, la cui violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali (in tal senso Tribunaale di Torino sentenza 22 settembre 2020 n.3226).

Tuttavia nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato né di aver vagliato finanziamenti alternativi con ISC/TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, né il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole (Tribunale di Roma 21.01.2019).



Si aggiunga peraltro che il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale in relazione alla non corretta indicazione dell'ISC nei due contratti di mutuo per cui è causa non è stato neppure richiesto dagli attori, che hanno formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla banca convenuta (vedi conclusione dell'atto di citazione) e non da responsabilità precontrattuale della medesima in relazione al costo complessivo dell'operazione contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della CTU liquidata con separato decreto, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, con la precisazione che trattandosi di controversia del valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

PQM

il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna

_____, in solido fra
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di _____ s.p.a. anche in
qualità di procuratrice speciale di _____ in persona dei rispettivi legali
rappresentanti che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre
al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della CTU già liquidate con separato decreto.

Catanzaro 16 febbraio 2021

Il Giudice



